

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 17/02/2017

N. 8 dell'ordine del giorno

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRA E L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI TPL.

TRA

il Comune di Bra, (C.F. 82000150043), di seguito Comune, nella persona di _____, in forza della deliberazione _____ n. ____ del _____;

E

l'Agenzia della mobilità piemontese, (C.F. 97636830013), di seguito Agenzia, nella persona di _____, in forza della deliberazione _____ n. ____ del _____;

Premesso che:

la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;

con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;

in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 2 corrispondente alla Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali; inoltre l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati, aspetto peraltro già previsto dallo Statuto attualmente vigente;

l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere.

l'Agenzia e il Comune (unitamente alla Provincia di Cuneo e al Comune di Alba) hanno sottoscritto la Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il Bacino di Cuneo;

l'art. 4 comma 4 della predetta Convenzione prevede che "I Comuni delegati potranno supportare con proprio personale l'Agenzia nella gestione del TPL";

l'art. 32, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia prevede che l'Agenzia possa avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati;

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 17/02/2017

N. 8 dell'ordine del giorno

ALLEGATO A

con la gestione in forma di convenzione si intendono perseguire i seguenti obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti:

- economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione;
- valorizzazione e sviluppo delle professionalità interne;
- conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della presente convenzione tramite l'attivazione di forme di collaborazione riconducibili alle previsioni contenute nell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Con atto in data 28.1.2016, tra il Comune di Bra e l'Agenzia è stata stipulata una convenzione siffatta per la durata di mesi sei, dall'1.2.2016 al 31.7.2016, rinnovabili, per l'utilizzo a tempo parziale, da parte dell'Agenzia, del Funzionario I.A.P. del Comune di Bra dott. Valerio Tibaldi.

Con altro atto in data 5.8.2016, la suddetta Convenzione tra il Comune di Bra e l'Agenzia è stata rinnovata per mesi sei, con scadenza il 31/1/2017.

Ritenuto concordemente di rinnovare la suddetta convenzione, tenendo presenti le seguenti esigenze verificate tra le parti:

- una durata maggiore;
- fermo restando l'impegno economico dell'Agenzia, rendere più flessibile la misura della presenza del funzionario del Comune di Bra rispetto ai due giorni la settimana previsti in precedenza.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Scopo della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di fornire supporto amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 4 dello Statuto alle attività di gestione dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico Locale nella cui titolarità l'Agenzia subentra agli enti soggetti di delega ai sensi dell'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 e s.m.i.

Art. 2 – Finalità ed oggetto della Convenzione

Con la gestione in forma di convenzione si intendono perseguire i seguenti obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti:

- economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione;
- valorizzazione e sviluppo delle professionalità interne;
- conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della presente convenzione.

Le attività oggetto della presente Convenzione sono definite nell'attività istruttoria e di supporto amministrativo alle competenze assegnate ai Servizi alla Mobilità dell'Agenzia nell'Allegato B al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia,

Art. 3 Responsabile della Convenzione

Il Comune, con il consenso dell'interessato, individua il dott. Valerio Tibaldi, Funzionario nonché titolare di Incarico di Alta Professionalità (I.A.P.) comunale, quale Responsabile della Convenzione per il Comune.

Il Responsabile della Convenzione del Comune ha il compito di espletare le attività oggetto della Convenzione sotto il coordinamento del Responsabile U.O. TPL automobilistico e tranviario dell'Agenzia, sulla base delle direttive fornite dell'Area Pianificazione e Controllo dell'Agenzia.

Art. 4 Condizioni generali

Le attività oggetto della convenzione comportano la presenza del Responsabile della convenzione presso la sede dell'Agenzia per tutto il periodo di durata della Convenzione per un periodo minimo di due giorni e massimo di tre giorni la settimana.

Nell'ambito di tale parametro flessibile, l'articolazione dell'orario di lavoro sarà definita tra i due enti a mezzo di atti gestionali permanenti o ricorrenti, d'intesa tra il Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune ed il Direttore Generale dell'Agenzia. In particolare, I responsabili presso i due enti concorderanno le concrete modalità di gestione della presenza presso la sede dell'Agenzia del Responsabile della convenzione, sia per la definizione dei giorni della settimana e relativi orari che per il godimento di ferie e permessi.

Il Responsabile della convenzione, mantiene, a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed economico di dipendente del Comune, anche nei giorni di presenza presso la sede dell'Agenzia.

Entrambi gli Enti consentono l'utilizzo dei materiali, servizi e attrezzature in disponibilità, ove sia necessario per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 5 Durata, fasi e oneri

La presente Convenzione rinnova la precedente Convenzione di cui in premessa, **ha la validità di anni due e mesi undici a decorrere dall'1.2.2017** e potrà essere rinnovata per uguale o anche **diverso** periodo.

A copertura degli oneri derivanti dalla presente Convenzione, l'Agenzia riconosce al Comune l'importo onnicomprensivo di cui al successivo art. 6.

Tale importo è utilizzato dal Comune:

- per parziale compartecipazione all'utilizzo dei materiali, servizi e attrezzature in disponibilità, messi a disposizione dal Comune;
- per parziale compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune per retribuzione ed oneri del Responsabile della Convenzione;
- per incrementare le risorse decentrate destinate al miglioramento dei servizi e della produttività del personale ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. d), del CCNL comparto del 1 aprile 1999 comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e I.R.A.P.;
- per rimborsare le spese viaggio e vitto sostenute dal Responsabile della Convenzione in esecuzione della Convenzione medesima.

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 17/02/2017

N. 8 dell'ordine del giorno

ALLEGATO A

Art. 6 Risorse finanziarie

A copertura degli oneri derivanti dalla presente Convenzione, l'Agenzia riconosce al Comune un importo onnicomprensivo di €72.916,67, che sarà trasferito dall'Agenzia al Comune in tre rate:

- €25.000,00, relativi all'annualità 1/2/2017-31/1/2018, entro il 31/3/2018;

- €25.000,00, relativi all'annualità 1/2/2018-31/1/2019, entro il 31/3/2019;

- €22.916,67, relativi al periodo 1/2-31/12/2019, entro il 29/2/2020.

Art. 7 Recesso

E' facoltà dei contraenti recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni. L'esercizio del diritto di recesso non determina oneri per la parte recedente.

Art. 8 Oneri e spese

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B del D.P.R. 26-10-1972, n. 642 "Disciplina sull'imposta di bollo".

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Gli oneri di registrazione sono a carico della Città.

Art. 9 Foro competente

Le controversie relative alla presente convenzione sono devolute al foro di Torino.

ART. 10 – Sottoscrizione

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato, Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Per il Comune _____

Per l'Agenzia _____